
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Indice

Indice pag: 2

Capo 1 - Natura e oggetto dell'appalto pag: 4

Art. 01 - Oggetto dell'appalto pag: 4

Art. 02 - Durata del contratto pag: 4

Art. 03 - Importo complessivo presunto posto a base di gara pag: 4

Art. 04 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto pag: 5

Capo 2 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio pag: 5

Art. 05 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio pag:5

Capo 3 - Criteri di valutazione delle offerte pag: 7

Art. 06 - Valutazione dell'offerta pag: 7

Capo 4 - Cauzioni e garanzie pag: 9

Art. 07 - Cauzione provvisoria pag: 9

Art. 08 - Cauzione definitiva pag: 9

Art. 09 - Riduzione delle garanzie pag: 10

Art. 10 - Obblighi assicurativi a carico del Broker pag: 10

Capo 5 - Termini per l'esecuzione pag: 11

Art. 11 - Tempi pag: 11

Capo 6 - Oneri e obblighi a carico delle parti - Divieti pag: 11

Art. 12 - Obblighi dell'aggiudicatario pag: 11

Art. 13 - Obblighi dell'INFN pag: 12

Art. 14 - Divieti (Subappalto e cessione contratto) pag: 13

Capo 7 - Disciplina economica pag: 13

Art. 15 - Pagamenti dei premi assicurativi pag: 13

Capo 8 - Norme finali pag: 13

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa pag: 13

- Art. 17 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto pag: 14
Art. 18 - Recesso dell'INFN pag: 15
Art. 19 - Penali pag: 15
Art. 20 - Foro competente pag: 16
Art. 21 - Riservatezza pag: 16
Art. 22 - Spese pag: 16
Art. 23 - Responsabile del procedimento pag: 16
Art. 24 - Referente unico del Broker pag: 17
Art. 25 - Rinvio pag: 17

Capo 1 - Natura e oggetto dell'appalto

Art. 01 - Oggetto dell'appalto

L'INFN è un ente pubblico che ha come mission la ricerca di base nell'ambito della fisica nucleare, è organizzato in centri di costo decentrati su tutto il territorio nazionale, con una sede centrale amministrativa di coordinamento e una presidenza; è infatti composto da n. 29 sedi tra Sezioni, Laboratori e Centri nazionali e sedi collegate. Collabora con diversi centri stranieri di ricerca dove si sviluppano e/o costruiscono grandi apparati per alcuni esperimenti dell'ente.

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nell'attività di assistenza, consulenza e gestione dei servizi assicurativi dell'INFN finalizzato all'individuazione delle soluzioni assicurative più idonee a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza alla determinazione degli atti di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate al successivo art. 05.

Art. 02 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni tre decorrenti dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b) D.Lgs. 163/06 s.m.i. l'INFN, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, potrà procedere, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, all'affidamento di servizi analoghi a quelli affidati con il presente appalto, per ulteriori tre anni.

In caso di risoluzione anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'INFN, si impegna a proseguire l'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

Art. 03 - Importo complessivo presunto posto a base di gara

Il compenso spettante al Broker (sia quale consulente sia quale mediatore), per l'attività svolta nell'esecuzione del presente appalto, è posto a carico dell'assicuratore.

Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie di assicurazioni interessate all'appalto delle coperture assicurative dell'INFN, si precisa che l'importo della commissione non dovrà essere superiore al 6% per i rami RCA (kasco) e al 10% per le altre polizze.

L'importo complessivo presunto posto a base di gara, per il periodo di tre anni, è costituito dal calcolo delle suddette percentuali quali compenso massimo erogabile per il servizio oggetto della presente gara, moltiplicate per la somma degli attuali premi di tutte le polizze in essere, che è pari ad € 2.934.129,48, come da tabella di seguito esposta allegata :

polizza	Premio annuo
1 kasko	€ 136.519,98
2 RCT	€ 86.234,94
3 infort. Dip.ti e collaborat.	€ 470.975,79
4 Infort. Presidente Membri GE	€ 3.900,00
5 Incendio	€ 169.412,68
6 Furto	€ 89.000,00
7 malattia osp. Stranieri	€ 21.999,76

TOTALE ANNUO € 978.043,16 al netto di imposte e tasse.

CALCOLO BASE PRESUNTA DI GARA per un triennio: € 277.030,55

1 kasko sui 3 anni € 409.559,97 compenso 6% = € 24.573,60
 Restanti polizze sui 3 anni € 2.524.569,51 compenso 10% = € 252.456,95

Valore stimato dell'appalto: € 554.061,10 è da intendersi comprensiva di un uguale periodo di ulteriori 3 anni di servizi analoghi a quelli che si affideranno con il presente appalto

Valutate le caratteristiche e le modalità del servizio oggetto del presente capitolato, gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.

Il servizio di brokeraggio non comporterà oneri economici a carico dell'INFN, per cui il broker non potrà pretendere dall'INFN stesso alcun compenso, né rimborso o spese di sorta; lo stesso varrà in caso di non aggiudicazione della gara, per la determinazione della compagnia assicurativa che dovrà garantire il servizio assicurativo per l'INFN e che avrebbe quindi erogato al Broker il relativo compenso.

Nel corso della durata del contratto, l'eventuale incremento dei premi assicurativi in essere e con scadenza il 30.04.2015, non potrà generare aumento della provvigione percepibile, che rimane, a quel punto, ancorata alla somma dei premi in corso per il periodo 30-04-2010/30-04-2015.

Art. 04 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte del broker equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

Capo 2 -Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

Art. 05 - Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

Il Broker si impegna a predisporre e a mettere a disposizione dell'INFN un archivio di servizio, in forma di data base informatico residente su un proprio server, utilizzabile in ambiente windows, accessibile tramite browser web, con procedure di autenticazione del personale indicato dall'INFN.

L'INFN dovrà poter verificare, (anche se soltanto in consultazione) tutte le attività effettuate e, qualora lo riterrà necessario, poter eventualmente richiedere stampe e/o report, in aggiunta a quanto concordato al successivo punto 14 del presente articolo.

Al termine dell'appalto o in caso di risoluzione del contratto, ovvero, se richiesto da INFN, anche in corso dell'appalto, il Broker dovrà fornire la copia completa dell'archivio su idoneo supporto digitale e/o cartacea. L'INFN si riserva il diritto di utilizzare l'archivio (sia l'applicativo di gestione sia i dati) per propri fini, anche al di fuori del rapporto commerciale con il Broker.

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni indicate in via principale e non esaustiva:

1. analisi dei contratti assicurativi in essere e loro costante monitoraggio, al fine di evidenziare eventuali opportuni adattamenti;
2. adeguamento delle polizze assicurative in essere, in relazione a eventuali modifiche normative, giurisprudenziali in materia e in considerazione delle mutate esigenze dell'Ente in tempi tali da permettere l'adeguamento alla norma senza incorrere in sanzioni;
3. individuazione dei rischi per i quali si rende necessaria una copertura assicurativa, anche in relazione a eventi dannosi verificatisi, con indicazione degli accorgimenti atti a ridurre l'incidenza dei rischi stessi e dei relativi costi assicurativi nei tempi necessari per adempiere a quanto previsto al successivo punto 7 e entro 15 giorni da ogni singolo evento dannoso in merito al quale l'Amministrazione richieda un'analisi specifica;
4. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
5. fornire, su richiesta dell'INFN, soluzioni per coperture assicurative specifiche;
6. fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sui mercati assicurativi, in particolare sulle condizioni di solidità economica, specialmente per settore di rischio, e rispetto degli obblighi contrattuali delle diverse Compagnie Assicurative nazionali ed internazionali;
7. fornire consulenza nella redazione degli atti di gara (in particolare la predisposizione dei capitolati d'onori e modulistica connessa) per l'affidamento dei servizi assicurativi, con indicazione dei premi presunti, degli oneri e degli eventuali interventi migliorativi: detti atti dovranno essere strutturati sulla base delle effettive esigenze assicurative dell'INFN ed essere messi a disposizione dell'Ente da parte del broker non oltre 45 giorni dopo la stipula del contratto di brokeraggio.
8. verifica della coerenza e uniformità delle polizze rispetto al Capitolato prima della trasmissione all'INFN per la sottoscrizione, non oltre 15 giorni prima della decorrenza della polizza;
9. gestione amministrativa delle polizze dell'INFN, acquisite anche a seguito di nuove procedure di gara, ed assistenza all'Ente sotto il profilo tecnico in tutte le relative vicende contrattuali (variazioni, scambio di documenti e dichiarazioni annuali, certificazioni e relazioni assicurative, etc.);
10. gestione della scadenza nella gestione dei sinistri, oltreché in relazione ai pagamenti dei premi assicurativi ed alle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie provvedendo ad inoltrare tempestivamente (con almeno 30 giorni di anticipo) all'INFN appositi avvisi di scadenza;
11. assistenza e collaborazione nelle varie fasi della trattazione dei sinistri, con le modalità adeguate ad ogni tipologia di rischio e gestione autonoma delle prescrizioni dei sinistri stessi;
12. a seguito di specifica richiesta dell'INFN, fornitura tempestiva di un report informativo relativo allo stato di trattazione di uno specifico sinistro, con sintetica descrizione del contenuto dei contatti intercorsi tra il Broker e la Compagnia assicuratrice;

13. consulenza e assistenza continua in merito ad ogni eventuale problematica assicurativa che possa insorgere nel corso dell'esecuzione del servizio, da prestare anche telefonicamente e con disponibilità a fissare incontri su richiesta dell'INFN, previo congruo preavviso in relazione all'urgenza della questione prospettata;
14. fornitura quadrimestrale di riepiloghi, con relativi dettagli, informativi sulle polizze intermedie, in relazione a:
 - sinistri denunciati, suddivisi per polizza;
 - sinistri senza seguito, suddivisi per polizza;
 - sinistri liquidati e relativo importo, suddivisi per polizza;
 - sinistri in trattazione ed importo posto a riserva, suddivisi per polizza;
15. predisposizione di pareri in materia assicurativa a seguito di richiesta dell'INFN;
16. aggiornamento e formazione del personale INFN che collabora, a qualsiasi titolo, alla stesura delle procedure di gara e alla gestione delle polizze, almeno con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta intervengano novità in materia di assicurazioni; il numero massimo di persone da formare è stimabile in non più di 4 unità.
17. Assistenza nella riduzione delle rischiosità specifiche attraverso azioni di prevenzione e di gestione dei rischi.

Nota bene: le attività da effettuare, a seguito di richieste specifiche del INFN, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

L'INFN autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicuratrici; si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicurative.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'INFN, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'INFN.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'INFN né può impegnare il medesimo se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell'INFN.

Capo 3 - Criteri di valutazione delle offerte

Art. 06 - Valutazione dell'offerta

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, mediante la formula di cui all'Allegato P del DPR 207/10 (Lettera a4), sulla base dei punteggi e dei parametri di seguito dettagliati, con la seguente ripartizione tra valutazione tecnica e valutazione economica:

PUNTEGGIO MAX 100

Valutazione Tecnica 70/100

Valutazione Economica 30/100

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma dei punteggi ottenuti sulla parte tecnica ed economica.

L'OFFERTA TECNICA sarà valutata sulla base dei seguenti criteri e sub criteri:

- A) modalità operative: massimo punti 40
 - B) servizi aggiuntivi: massimo punti 10
 - C) struttura organizzativa di interfaccia con l'INFN: massimo punti 15
 - D) formazione ed assistenza del personale dell'INFN: massimo punti 5
- TOTALE PUNTI 70

L'attribuzione del punteggio di cui al punto A) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- A.1 attività di identificazione, analisi e valutazione dei rischi: massimo punti 10
- A.2 attività di assistenza prestata in tutte le fasi di espletamento di gare d'appalto: massimo punti 10
- A.3 attività proposta per la corretta gestione del programma assicurativo: massimo punti 10
- A.4 attività di assistenza gestione sinistri: massimo punti 10

L'attribuzione del punteggio di cui al punto B) sarà effettuata mediante la valutazione dei servizi aggiuntivi e/o migliorativi proposti (fino ad un massimo di 4) utilizzando i seguenti sottocriteri:

- B.1 primo servizio aggiuntivo e/o migliorativo proposto: massimo punti 2,5
- B.2 secondo servizio aggiuntivo e/o migliorativo proposto: massimo punti 2,5
- B.3 terzo servizio aggiuntivo e/o migliorativo proposto: massimo punti 2,5
- B.4 quarto servizio aggiuntivo e/o migliorativo proposto: massimo punti 2,5

L'attribuzione del punteggio di cui al punto C) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- C.1 personale dedicato alla gestione dell'INFN con indicazioni relative a organizzazione, numero e qualifica: massimo punti 5
- C.2 supporti tecnici ed informatici utilizzati per la gestione del Servizio: massimo punti 10.

L'attribuzione del punteggio di cui al punto D) sarà effettuata mediante l'utilizzazione dei seguenti sottocriteri di valutazione:

- D.1 ore totali di corso: massimo punti 3
- D.2 ciclicità dei corsi: massimo punti 1
- D.3 materiali e sistemi di apprendimento: massimo punti 1

Per quanto riguarda l'**OFFERTA ECONOMICA**, il punteggio sarà attribuito come segue:

-rami RCA la percentuale offerta per la commissione non dovrà essere superiore al 6% : max punti 4,5

-tutte le altre polizze la percentuale offerta per la commissione non dovrà essere superiore al 10% : max punti 25,5

Nell'attribuzione dei punteggi si terrà conto soltanto delle prime due cifre decimali, senza dare luogo ad arrotondamenti.

La formula di attribuzione del punteggio è la seguente:

$$P = \text{offerta migliore} / \text{offerta } i\text{-esima} \times P_{\text{max}}$$

Dove:

P = punteggio assegnato

Offerta i-esima = offerta oggetto di valutazione

Pmax = punteggio massimo ottenibile

Offerta migliore = % più bassa

Risulterà aggiudicataria l'impresa che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, derivante dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio economico.

Capo 4 - Cauzioni e garanzie

Art. 07 - Cauzione provvisoria

A garanzia dell'affidabilità dell'offerta, è richiesta a norma dell'art. 75 del Codice dei contratti la costituzione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; ai non aggiudicatari verrà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.

Art. 08 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La garanzia fideiussoria dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del codice degli appalti da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 09 - Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 75, comma 7, e 113, comma 1 del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 113 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare al deposito documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.

Art. 10 - Obblighi assicurativi a carico del Broker

Il Broker, per fatto proprio o di un suo dipendente, è espressamente obbligato per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tale scopo il Broker dovrà stipulare, con oneri a suo carico, una polizza assicurativa per negligenze, omissioni o errori professionali di cui agli artt. da 110/112 del D. lgs. 209/2005 e s.m. con un massimale pari ad almeno € 5.000.000,00

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte del Broker, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il Broker medesimo.

L'INFN, con esplicita clausola, sarà costituito beneficiario della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'INFN. Detta polizza dovrà comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei confronti dell'INFN per fatti o atti riconducibili all'esercizio dell'attività del Broker oggetto del presente capitolato, fermo l'obbligo del Broker stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi.

La polizza dovrà avere durata non inferiore a quella del contratto. Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per l'INFN e pertanto qualora il Broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 17.

Infine si rimanda a quanto espresso al comma 1 dell'art. 15 del D. lgs. 209/2005 e s.m. che ribadisce che il Broker deve aderire al fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di

riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Capo 5 - Termini per l'esecuzione

Art. 11 - Tempi

L'avvio del servizio oggetto del presente appalto dovrà avvenire entro il termine contrattualmente stabilito, così come previsto al precedente art. 02, pena l'applicazione di penalità di cui al successivo art. 20.

La documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi dovrà essere messa a disposizione dell'INFN da parte del broker non oltre 45 giorni dopo la stipula del contratto di brokeraggio.

Le attività di cui al precedente art. 05, che verranno effettuate dal broker a seguito di richieste specifiche dell'INFN, dovranno essere svolte nei tempi indicati di volta in volta nelle richieste medesime.

Il broker dovrà inoltre provvedere a segnalare all'INFN le scadenze nella gestione dei sinistri, i pagamenti dei premi assicurativi e delle regolazioni degli stessi per le polizze intermedie, inoltrando all'Istituto, con almeno 30 giorni di anticipo, appositi avvisi di scadenza; dovrà infine fornire ogni quadrimestre riepiloghi informativi sulle polizze intermedie, in relazione ai sinistri, così come specificato nel precedente art. 05.

L'eventuale sostituzione di risorse umane che - ad insindacabile giudizio dell'INFN - non dovessero rispettare quanto offerto in fase di gara (sottocriterio C1 di cui all'art. 6 del presente CSA) i requisiti in termini di livello professionale e competenza tecnica, verrà richiesta dall'INFN per iscritto e dovrà essere soddisfatta dall'Appaltatore entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta inoltrata a cura del Responsabile del Procedimento.

Capo 6 - Oneri e obblighi a carico delle parti - Divieti

Art. 12 - Obblighi dell'aggiudicatario

Il Broker dovrà dichiarare di non avere in essere rapporti commerciali con una o più compagnie di assicurazione che prevedano premi di risultato (c.d. contingent commission) e che il suo operato sarà nell'esclusivo interesse della stazione appaltante.

Il Broker, nell'espletamento del servizio si obbliga a:

- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico, nonché assumendo tutti i rischi connessi all'esecuzione dello stesso;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'INFN e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'INFN;

- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'INFN;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'INFN senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'INFN;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaurienti relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarié dei contratti assicurativi;
- tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile;
- sostenere tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto;
- collaborare attivamente con il Responsabile del Procedimento, adottando le azioni più idonee a conseguire contratti assicurativi mirati alle effettive esigenze assicurative dell'INFN ed un'efficiente gestione globale dei rischi.

Inoltre il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare ai competenti organi dell'INFN; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'INFN.

Art. 13 - Obblighi dell'INFN

L'INFN s'impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale si rapporta, per conto dell'INFN con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico;

-citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker.

Art. 14 - Divieti (Subappalto; Cessione contratto)

Pena l'immediata risoluzione del contratto nonché il risarcimento di ogni conseguente danno, è fatto espresso divieto al Broker:

- di subappaltare il servizio oggetto del contratto;
- di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto che verrà stipulato.

Capo 7 -Disciplina economica

Art. 15 - Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi relativi alle polizze intermedie, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale s'impegna e si obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto dell'INFN nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

Sull'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'INFN. Si rimanda comunque all'art. 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Capo 8 -Norme finali

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- subappalto o cessione anche parziale del contratto;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di fallimento o di altre procedure concorsuali;
- nel caso di perdita dell'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi (R.U.I.);
- nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali (arbitraria sospensione e ingiustificata mancata esecuzione, grave ritardo, in particolare nella redazione dei capitolati tecnici di polizza necessari per la scelta delle compagnie di assicurazione; difetti nell'esecuzione del servizio, servizio non conforme alle condizioni del presente capitolato speciale ed agli altri elaborati di gara, nonché all'offerta del Broker);
- ritardo nell'avvio del servizio superiore a 20 giorni decorrenti dal primo giorno successivo al termine di cui all'art. 05 punto 7;

- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'appaltatore provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia;
- reiterato inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Procedimento riguardanti le modalità e le tempistiche di esecuzione del servizio: il terzo inadempimento costituisce causa risolutiva espressa;
- qualora l'aggiudicatario non si adoperi per ricercare attraverso la definizione del programma assicurativo le migliori condizioni di mercato possibili;
- qualora il Broker non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 10;
- in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata;
- qualora venga accertata violazione all'art. 15 del presente CSA.

I casi elencati ai punti precedenti saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione verrà comunicata tramite raccomandata A/R entro 30 giorni dal verificarsi o dall'avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni c/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima c/o atti di mera tolleranza a fronte di progressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'INFN, oltre all'applicazione delle penalità previste, procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 17 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto alle caratteristiche richieste, l'INFN ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante trasmissione via PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 20 giorni entro il quale l'appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

L'INFN, in ogni caso, non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dall'INFN.

Art. 18 - Recesso dell'INFN

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, l'INFN potrà recedere dal contratto anche se sono iniziate le prestazioni, dando comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di Ritorno o tramite PEC almeno 20 giorni prima della data prevista per la decorrenza del recesso. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del codice civile, l'appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Nel caso in cui successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per il servizio oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'INFN rispetto a quelli del presente capitolato, l'INFN chiederà al Broker di adeguarsi ai predetti parametri. Nel caso in cui il Broker non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'INFN, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 19 - Penali

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'INFN a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, l'INFN, nel caso emergano disservizi imputabili a responsabilità del Broker, si riserva di applicare le seguenti penali.

In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito, l'INFN si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 250,00. Il massimo ritardo ammesso è di giorni 20. Ove il predetto ritardo superi i 20 giorni, è facoltà dell'INFN di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e del precedente art. 17.

Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, l'INFN potrà applicare le seguenti penali:

- mancata produzione all'INFN delle comunicazioni e della documentazione di cui al precedente art. 05 (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, documenti da presentare a seguito di richieste specifiche dell'INFN, avvisi di scadenza, report informativi e riepiloghi sulle polizze intermedie...) nei tempi previsti dal presente capitolato: l'INFN applicherà - per le prime due infrazioni - una penale di Euro 500,00/giorno=; la terza infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C.;
- mancato pagamento alla compagnia di assicurazione dei premi di assicurazione: € 1000,00 per ogni giorno di ritardo, ferma restando ogni ulteriore responsabilità per le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dalla eventuale sospensione della copertura assicurativa. Costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto l'aver maturato ritardi nel pagamento dei premi assicurativi superiore complessivamente a dieci giorni.
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato, con particolare rimando ai precedenti articoli 05 e 12: l'INFN potrà applicare una penale, commisurata

alla gravità dell'inadempienza e quantificata, a sua discrezione, da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo Euro 500,00 - per ogni disservizio riscontrato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione scritta trasmessa via fax o via PEC dell'inadempienza a seguito della quale l'impresa avrà facoltà di presentare contro deduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l'applicazione della penalità nella misura indicata.

Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della garanzia versata, con obbligo del Broker di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.

Art. 20 - Foro competente

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed alla interpretazione del presente capitolato sono decise dal Foro di Roma.

Art. 21 - Riservatezza

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 22 - Spese

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del relativo contratto sono interamente a carico del Broker senza diritto di rivalsa.

Art. 23 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è: dott.ssa Michela Pischedda

Il Responsabile del procedimento cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali.

Art. 24 - Referente responsabile del servizio

L'aggiudicatario dovrà confermare, prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto, il nominativo del Referente responsabile per il servizio con gli estremi di iscrizione all'albo dei broker ex legge 792/1984 e D. Lgs. 209/2005, cui competerà il ruolo di interlocutore con l'INFN per ogni questione inerente l'esecuzione del contratto.

Il Referente dovrà essere di provata capacità, adeguata competenza nell'ambito di applicazione dell'appalto, con piena conoscenza delle norme che ne regolano lo svolgimento, con poteri e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato.

L'INFN si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'INFN dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del Broker.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge.

Il Referente deve essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo un numero di telefono cellulare e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento sullo svolgimento del servizio. Nei periodi di ferie o altra assenza, il Referente deve indicare altra persona formalmente designata dal Broker in sua temporanea sostituzione. Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse alla Società affidataria all'attenzione del Referente e si intenderanno come validamente effettuato ai sensi e per gli effetti di legge.

La sostituzione, durante lo svolgimento dell'incarico, di tale soggetto deve avvenire con altro di pari professionalità ed in possesso dei predetti requisiti previsti per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i; D.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dr.ssa Michela Pischetta)

